

CONVENZIONE QUADRO

tra

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina, C.F. 80004070837 P.I. n. 00724160833, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea (di seguito Università o UNIME);

e

Huawei Technologies Italia S.r.l., società debitamente organizzata secondo le leggi italiane, con sede operativa in Via Lorenteggio - Vodafone Village, 20152 Milano, rappresentata dal suo CEO (di seguito "Huawei")

PREMESSO CHE:

- UNIME rappresenta la tradizione e il cambiamento al centro del Mediterraneo, e si è sempre contraddistinta per la qualità della ricerca e della didattica e per la sua vocazione internazionale. Fondata nel 1548 da Papa Paolo III, l'Università degli Studi di Messina è stata, sin dalle sue origini, luogo privilegiato di scambi tra culture diverse;
- UNIME, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*";
- UNIME per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
- nel primo caso, la Terza Missione - richiedendo la conoscenza prodotta dalla ricerca ulteriori attività di contestualizzazione e applicazione prima di dispiegare potenziali effetti virtuosi sul sistema economico - ha l'obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi;
- nel secondo caso, invece, vengono prodotti beni pubblici (per i quali non è previsto il pagamento di un prezzo di mercato) che aumentano il benessere della società, che possono avere contenuto culturale (eventi e beni culturali, divulgazione scientifica), sociale (attività a beneficio della comunità, consulenze tecnico/professionali fornite in *equipe*), educativo (formazione continua, *life long learning*) o di consapevolezza civile (*expertise scientifica*);
- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con enti pubblici e privati ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università "*l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla*

base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”;

- UNIME, attualmente, ha in corso di studio e di realizzazione sia diversi progetti di costruzione che interventi relativi all'illuminazione e all'uso di impianti fotovoltaici;
- Huawei è una leader globale delle soluzioni ICT, impegnata costantemente nell'innovazione in base alle esigenze dei clienti, a migliorare le esperienze dei clienti e creare il massimo valore per operatori di telecomunicazioni, imprese e consumatori;
- UNIME offre la disponibilità ad ospitare Huawei nei locali di sua proprietà per l'attuazione delle finalità previste nella presente convenzione;

Premesso e ritenuto quanto sopra, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 OBIETTIVI DEL RAPPORTO

1. Le Parti sono interessate a sviluppare progetti “Smart” riguardanti l'utilizzo di tecnologie o soluzioni tecniche a supporto e promozione delle attività e delle strutture dell'Ateneo nei seguenti settori, quali:

- **“SMART EDUCATION Solution”;**
- **“SMART JOB Solution”;**
- **“SMART Building/SMART Energy”.**

2. In particolare, le Parti sono interessate a sviluppare progetti riguardanti la Trasformazione-transizione al digitale e ciò non soltanto per la digitalizzazione degli ambienti destinati alle biblioteche, poli museali e centri di competenze, ma anche per la didattica a distanza. Inoltre, una delle priorità di UNIME è aumentare il numero di iscritti stranieri e si ritiene che la partnership con Huawei possa essere uno stimolo per nuove immatricolazioni. Huawei valuterà inoltre la possibilità di realizzare un investimento per costruire un centro di competenza e fornire supporto in ordine ai percorsi accademici per possibili futuri sbocchi professionali anche presso la stessa (placement, obiettivo primario al Sud).

La pandemia COVID-19 ha rappresentato per l'Università un vero acceleratore della trasformazione dell'ICT che ha contribuito all'innovazione dei processi amministrativi. Attualmente numerosi dipendenti UNIME lavorano da casa, pertanto, la "transizione digitale "mira a realizzare migliori servizi educativi a tutti gli utenti, e ciò non solo con Huawei come fornitore di tecnologia, ma anche come supporto ad UNIME a formare menti digitali, migliorare la qualità dell'istruzione, rafforzare le prestazioni della ricerca, promuovere l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, fare pieno uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e garantire che le idee innovative possano essere trasformate in nuovi prodotti e servizi che creino una crescita del brand e dell'immagine di UNIME. Huawei rappresenterebbe un incubatore di nuove idee e coordinatore di un ecosistema di innovatori.

3. UNIME ha anche un interesse prioritario volto a trasformare il proprio patrimonio immobiliare in edifici ad impatto zero (NZEB) e, pertanto, a diventare Partner con Huawei per tali finalità.

4. Le Parti intendono, inoltre, definire una visione o prospettiva di collaborazione e avviare un Piano d'Azione *ad hoc* al fine di sviluppare soluzioni e servizi nel settore Accademico ed Educativo impegnato nella sua Trasformazione Digitale, anche attraverso collaborazioni sinergiche tra enti pubblici locali e aziende del settore privato (Partenariato pubblico-privato) anche migliorando e consolidando le competenze locali.

5. UNIME e Huawei concordano di istituire un tavolo tecnico composto da rappresentanti di ciascuna Parte, con il compito di pianificare, programmare, redigere studi e documenti guida a carattere strategico, svolgere ricerche e processi di innovazione tecnologia, coordinare e valutare la complessiva attività da realizzarsi. In considerazione del grado di complessità degli interventi pianificati ad alto contenuto innovativo bisognosi di una efficace sinergia tra le diverse componenti progettuali, le Parti prevedono la stipula di successivi Accordi attuativi per lo svolgimento di attività, anche a carattere multidisciplinare, connesse al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 2 NATURA DEL PRESENTE CONVENZIONE

1. Le Parti convengono che le disposizioni della presente Convenzione non sono vincolanti e non creano diritti o obblighi legali per nessuna delle Parti ad eccezione delle Sezioni 3 (Informazioni riservate), 5.2 (Responsabilità e rinuncia ai danni consequenziali) e 5.7 (Diritti di proprietà intellettuale). Le Parti convengono di procedere a proprio rischio e a proprie spese per quanto riguarda l'oggetto della presente Convenzione fino alla scadenza o alla risoluzione della stessa, se precedente. Questa Convenzione non è esclusiva e a nessuna delle Parti sarà precluso concludere transazioni simili con altre parti.

2. Ciascuna Parte riconosce che l'altra Parte non ha fornito, né ha fatto affidamento su, alcuna dichiarazione o assicurazione di futuri ricavi, opportunità di vendita o profitti derivanti da o in connessione con l'oggetto della presente Convenzione. Le Parti riconoscono che nessuna di esse è giustificata ad agire facendo affidamento su promesse o rappresentazioni della presente intenzione che si presumono siano contenute in questo Convenzione. Niente in questa Convenzione escluderà qualsiasi responsabilità che una Parte avrebbe altrimenti nei confronti dell'altra Parte in relazione a dichiarazioni fatte in modo fraudolento.

4. Per UNIME, struttura di riferimento per l'attuazione della presente Convenzione e responsabile dell'attuazione della stessa, sarà il competente Dipartimento Didattico universitario.

Art. 3 INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

1. Con "Informazioni riservate", ai sensi della presente Convenzione, si indicano tutte le informazioni divulgate da una delle parti all'altra, direttamente o indirettamente, per iscritto, oralmente o mediante ispezione di oggetti tangibili (inclusi, a titolo esemplificativo, documenti, prototipi, campioni, dati tecnici, segreti commerciali, Know-how, ricerca, piani di prodotto, servizi, clienti, mercati, software, invenzioni, processi, progetti, disegni, piani di marketing, condizioni finanziarie e impianti e attrezzature di una delle Parti), che viene designato come "Riservato",

"Proprietario" o con qualche simile designazione o che, per sua natura o contenuto specifico, è generalmente considerata riservata e / o di proprietà.

2. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni riservate divulgate ai sensi del presente documento e / o in base a qualsiasi ulteriore documento o atto connesso a questo Convenzione. Le informazioni riservate includono sia le informazioni riservate di ciascuna parte sia le informazioni TI.

Pertanto, le Parti si impegnano a non divulgare Informazioni Riservate appartenenti alla Parte Divulgante a nessun soggetto tranne i suoi dipendenti, agenti, consulenti o subappaltatori che abbiano una stretta necessità di conoscerle in relazione al Progetto.

3. Nel caso in cui sia necessaria la divulgazione a un'affiliata di una delle Parti, questa dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte divulgante.

La Parte Ricevente si impegna a rendere tutti i suoi dipendenti, agenti, consulenti, appaltatori e subappaltatori interessati consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate divulgate dalla Parte Divulgante e delle disposizioni della presente clausola e ad adottare tutte le misure, di volta in volta, necessarie per garantire il rispetto di tali disposizioni da parte dei propri dipendenti, agenti, consulenti, appaltatori e subappaltatori.

La Parte Ricevente rimarrà responsabile per qualsiasi divulgazione di Informazioni Riservate da parte dei suoi dipendenti, agenti, consulenti e subappaltatori, come indicato nella presente clausola, come se la Parte Ricevente avesse effettuato la divulgazione stessa.

Art. 4 DURATA E RISOLUZIONE

1. Il Convenzione avrà validità dalla sua data di entrata in vigore, come definita nella presente Convenzione, per tre (3) anni.

2. Ciascuna Parte potrà risolvere la presente Convenzione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta all'altra Parte e con effetto immediato.

3. In caso di risoluzione della presente Convenzione, nessuna Parte avrà alcun obbligo di continuare le attività qui stabilite e tutti gli obblighi e i diritti delle Parti cesseranno, ad eccezione delle Sezioni 3 (Informazioni riservate), 5.2 (Responsabilità e Rinuncia per danni consequenziali) e 5.7 (Diritti di proprietà intellettuale), della presente Convenzione, che sopravvivranno alla scadenza o alla risoluzione, salve diverse disposizioni contenute negli accordi attuativi.

Art. 5 DISPOSIZIONI GENERALI

1. **Modifica.** Nessun cambiamento, emendamento o modifica di qualsiasi disposizione del presente Convenzione sarà valido a meno che non sia stabilito in uno documento scritto firmato dalle Parti.

2. **Rinuncia di responsabilità e danni consequenziali.** Fatta eccezione per una violazione dell'obbligo di riservatezza di una parte o una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di una parte, nonostante qualsiasi altra disposizione contraria nel presente documento, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra in caso di atto illecito o in caso di qualsiasi azione diretta, incidentale, indiretta, di perdite o danni, speciali o consequenziali di qualsiasi tipo, o per qualsiasi

perdita di utilizzo, perdita di affari, opportunità, avviamento o perdita di profitto. Niente in questa Convenzione limiterà la responsabilità di una parte nei confronti degli altri per morte o lesioni personali causate da negligenza o responsabilità per atto illecito.

3. Interpretazione. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione della presente Convenzione sia in conflitto con la legge in base alla quale essa deve essere interpretata, o se una qualsiasi disposizione di essa è ritenuta non valida da una autorità giudiziaria, tale disposizione sarà considerata riformulata per riflettere il più fedelmente possibile le intenzioni originali delle Parti in conformità con la legge applicabile, e il resto della presente Convenzione rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

4. Risoluzione delle controversie. Le parti concordano che qualsiasi controversia tra le stesse relativa alla presente Convenzione sarà risolta amichevolmente-dalle Parti. Nel caso in cui non si addivenga ad una risoluzione bonaria, sarà adita la competente autorità.

È espressamente convenuto che la presente sarà regolata dalle leggi italiane.

5. Appaltatori indipendenti. Le Parti di questa convenzione d'intesa sono parti indipendenti. Nessuna delle parti è un agente, rappresentante o partner dell'altra. Nessuna Parte avrà alcun diritto, potere o autorità di stipulare accordi per, o per conto di, o incorrere in alcun obbligo o responsabilità o di vincolare in altro modo l'altra Parte. Questa Convenzione non deve essere intesa o interpretata come atto per creare un'associazione, agenzia, joint venture o partnership tra le Parti o per imporre alcuna responsabilità attribuibile a tale rapporto a qualsiasi Parte.

6. Avviso. Qualsiasi avviso, approvazione, richiesta, autorizzazione, direzione o altra comunicazione, ai sensi del presente Convenzione, deve essere data per iscritto, indirizzata agli indirizzi delle Parti indicati di seguito:

HUAWEI Technologies Italia Srl
Via Lorenteggio, Vodafone Village
20152 Milano – Italy
PEC:

Università degli Studi di Messina,
Piazza Pugliatti, 1
98122 Messina
PEC: protocollo@pec.unime.it

All'Attenzione:

All'Attenzione:

7. Diritti di proprietà intellettuale. Tutti i diritti di proprietà intellettuale esistenti prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione apparterranno alla Parte che possedeva originariamente tali diritti. Nessuna Parte acquisirà in virtù della presente alcun diritto di proprietà o utilizzo di copyright, brevetti, segreti commerciali, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale posseduti dall'altra Parte. Se le Parti decidono di intraprendere uno sviluppo congiunto ai sensi della presente convenzione d'intesa, tale sviluppo congiunto sarà regolato da un accordo separato che sarà negoziato in buona fede dalle stesse ed eseguito prima dell'inizio di qualsiasi attività di sviluppo congiunto.

8. Pubblicità. Qualsiasi pubblicità e / o promozione relativa a questo Convenzione sarà soggetta al mutuo accordo scritto delle Parti prima di ogni divulgazione o pubblicazione. A nessuna Parte sarà preclusa la sua normale attività di marketing in relazione alla vendita dei suoi prodotti e servizi standard.

9. Clausola etica. Ciascuna Parte dovrà rispettare il Decreto Legislativo italiano 231/2001, il rispettivo codice etico e di condotta, e qualsiasi altra normativa anti-corrruzione o simile in qualsiasi giurisdizione in cui l'attività o i servizi saranno condotti o prestati ai sensi della presente.

Nessuna delle Parti dovrà pagare, offrire, promettere o dare, direttamente o indirettamente, alcunché di valore (inclusi eventuali importi pagati o accreditati alla Parte o dati sotto forma di compenso, dono, contributo o altro) a qualsiasi dipendente o funzionario di un governo, impresa o società controllata o posseduta dal governo, partito politico, candidato a cariche politiche o qualsiasi altra persona, entità o organizzazione, nella consapevolezza o convinzione che: i) tale denaro o oggetto di valore sarà trasferito a uno dei quanto sopra, per influenzare qualsiasi atto o decisione di tale persona o di qualsiasi ente governativo allo scopo di ottenere, mantenere o dirigere affari con l'altra Parte o ii) è in contrasto con la legge Italiana e la legge straniera applicabile, o iii) crea l'apparenza di scorrettezza.

Se una Parte non ottempererà agli obblighi di questa sezione, l'altra Parte potrà recedere immediatamente la presente Convenzione.

Art. 6 SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Convenzione verrà sottoscritto con firma digitale e le comunicazioni tra le Parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Esso sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 e le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Il presente atto è, altresì, soggetto ad imposta di bollo, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.67760 del 2010.

Per l'Università degli Studi di Messina

Per Huawei Technologies Italia s.r.l.